

**Delibera n. 92 /97 (adottata il 28 – 8 – 1997)**

**AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA ELETTRICA  
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA'  
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997**

L'AUTORITA'

- Nella riunione del 28 agosto 1997;
- Premesso che, rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) recante disposizioni in materia di razionalizzazione e inglobamento nella tariffa elettrica di sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1997, Serie Generale n. 150 (di seguito deliberazione n. 70/97), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;
- Visto l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/97 nel quale si stabilisce che "La parte B della tariffa verrà aggiornata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento ed in diminuzione, maggiori del 2% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili (VT), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento;
- Visto altresì l'articolo 8, comma 8.3, della deliberazione n. 70/97 nel quale si dispone, tra l'altro, che "Fino a quando non verrà completato il reintegro del conto per l'onere termico, relativamente ai disavanzi registratisi negli anni 1994, 1995, 1996 e nel primo semestre dell'anno 1997, ogni aggiornamento in diminuzione della parte B della tariffa, determinato ai sensi del comma 7.1, comporta un automatico e contestuale aumento della parte A1 della tariffa di pari ammontare..."

DELIBERA:

A decorrere dall' 1 settembre 1997:

- a) Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili sui mercati internazionali, di cui all'Allegato 1 alla stessa deliberazione, riferito al periodo aprile – luglio 1997, è fissato pari a 22,440 L/Mcal;
- b) La parte B della tariffa viene ridotta del 2,93%; le aliquote relative alla parte B della tariffa, di cui alla Tabella 1 allegata alla deliberazione n.70/97, sono proporzionalmente diminuite con arrotondamento al primo decimale con il criterio commerciale;

- c) La componente A1, di cui alla Tabella 3 della deliberazione n. 70/97, viene aumentata, per ogni classe di utenza, di un ammontare corrispondente alla diminuzione della parte B della tariffa; le Tabelle 1 e 3 della deliberazione n. 70/97 sono sostituite dalle seguenti:

**Tabella 1 – Sovrapprezzi inglobati in tariffa per tutte le utenze con esclusione di quelle di cui al comma 2.4 della deliberazione n. 70/97**

<i>Classi di utenza</i>	<i>Componenti inglobate della parte A</i>	<i>Parte B</i>	<i>Importo totale inglobato in tariffa</i>	<i>Sovrapprezzi non inglobati (magg. straord. Art.33, comma 1, legge n. 9/91 per la parte necessaria alla copertura delle minori entrate per lo Stato)</i>
<b>BASSA TENSIONE</b>				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	19,7	17,7	37,4	1,9
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	29,4	75,6	105,0	2,1
2) Forniture per usi agricoli	25,5	51,4	76,9	2,0
3) Altri usi	27,3	55,1	82,4	2,2
<b>MEDIA TENSIONE</b>				
4) Tutti gli usi	21,1	37,5	58,6	1,8
<b>ALTA TENSIONE</b>				
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	18,6	35,7	54,3	1,4
6) Alluminio primario	6,5	5,8	12,3	0,4
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	4,8	3,4	8,2	0,2

Valori in L/kWh

**Tabella 3 – Componenti tariffarie della parte A.**

<i>Classi di utenza</i>	<i>A1</i>	<i>A2</i>	<i>A3</i>	<i>A3bis</i>
<b>BASSA TENSIONE</b>				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3kW a tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	5,2	1,5	13,0	7,0
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	7,5	1,6	20,3	7,0
2) Forniture per usi agricoli	6,6	1,6	17,3	7,0
3) Altri usi	7,3	1,7	18,3	7,0
<b>MEDIA TENSIONE</b>				
4) Tutti gli usi	5,6	1,4	14,1	6,5
<b>ALTA TENSIONE</b>				
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	5,4	1,1	12,1	4,8
6) Alluminio primario	0,7	2,2	3,6	-
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	0,7	1,1	3,0	-
8) Ferrovie dello Stato, Società Terni e suoi aventi causa (nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	0,0	-	2,3

Valori in L/kWh